REGIONE VENETO

COMUNE DI ORSAGO

Provincia di Treviso - CAP 31010

Cod. Fisc. n°82001370269 - Part. IVA n° 01224160265

UFFICIO TECNICO

tel. 0438/991328 - Fax 0438/992270

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE E DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE LEGGE 26 Ottobre 1995, n°447 –

"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"

Deliberazione del Consiglio	Comunale n.	del	

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Ambito di applicazione
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Classificazione acustica e limiti di rumore
- Articolo 4 Piani aziendali di risanamento acustico
- Articolo 5 Concessioni edilizie e licenze per l'esercizio di attività produttive o commerciali
- Articolo 6 Clima Acustico

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

- Articolo 7 Manifestazioni pubbliche ed assimilabili temporanee
- Articolo 8 Orari delle attività rumorose nelle manifestazioni pubbliche e condizioni autorizzative
- Articolo 9 Attività temporanee di cantieri
- Articolo 10 Orari delle attività rumorose nei cantieri edili.
- Articolo 11 Emergenze

TITOLO III – AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Articolo 12 – Procedimenti Amministrativi

TITOLO IV – DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI, STRUTTURE DESTINATE ALLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO

- Articolo 13 Ambito di applicazione
- Articolo 14 Limiti di rumore
- Articolo 15 Documentazione di Impatto Acustico (D.I.A.). Nulla osta.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA' RUMOROSE

- Articolo 16 Condizioni di impiego per attrezzature specifiche.
- Articolo 17 Autolavaggi
- Articolo 18 Pubblicità fonica.

TITOLO VI – DIFESA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Articolo 19 - Controllo

Articolo 20 – Contenimento e abbattimento

TITOLO VII – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 – Ordinanze

Articolo 22 – Sistema sanzionatorio

Articolo 23 – Misurazioni e controlli.

Articolo 24 – Disposizioni transitorie.

ALLEGATO A – DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (D.I.A.) APPENDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e, della legge 26 ottobre 1995 n. 447.

Articolo 2 – Definizioni.

- **1.** Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:
 - a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
 - b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 agosto 1991, n.277 salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
 - c) **sorgenti sonore fisse:** gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
 - d) **sorgenti sonore mobili:** tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
 - e) attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento;
 - f) **cantieri itineranti:** cantieri stradali finalizzati alla manutenzione delle sedi stradali compresi i cantieri a servizio di reti e condotti stradali;
 - g) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
 - h) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in

- prossimità dei ricettori. Vengono definiti assoluti quando sono determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- i) **valori di attenzione:** il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- j) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

Articolo 3 – Classificazione acustica e limiti di rumore.

- **1.** I limiti massimi dei livelli di rumore sono diversificati in base alla destinazione d'uso della zona ed al periodo diurno (dalle ore 6,00 alle ore 22,00) o notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00).
- 2. Il territorio comunale è suddiviso quindi in zone acustiche omogenee all'interno delle quali sono stati assegnati i seguenti valori limite:

valori limite di emissione - Livello equivalente in dB(A)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL	TEMPI DI RIFERIMENTO		
TERRITORIO	Diurno (ore 6,00 – 22,00)	Notturno (ore 22,00 – 6,00)	
I. aree particolarmente protette	45	35	
II. aree prevalentemente residenziali	50	40	
III. aree di tipo misto	55	45	
IV. aree ad intensa attività umana	60	50	
V. aree prevalentemente industriali	65	55	
VI. aree esclusivamente industriali	65	65	

Valori limite assoluti di immissione (DPCM 14/11/97) – Livello equivalente in dBA (A) – validi per l'ambiente esterno

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL	TEMPI DI RIFERIMENTO		
TERRITORIO	Diurno (ore 6,00 – 22,00)	Notturno (ore 22,00 – 6,00)	
I. aree particolarmente protette	50	40	
II. aree prevalentemente residenziali	55	45	
III. aree di tipo misto	60	50	
IV. aree ad intensa attività umana	65	55	
V. aree prevalentemente industriali	70	60	
VI. aree esclusivamente industriali	70	70	

I valori limite differenziali di immissione sono definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti:

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- a) nelle aree classificate nella classe VI;
- b) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- c) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- d) Al rumore prodotto da:
 - infrastrutture stradali, ferroviarie;
 - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
 - servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Valori limite di qualità – Leq in dB(A)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL	TEMPI DI RIFERIMENTO		
TERRITORIO	Diurno (ore 6,00 – 22,00)	Notturno (ore 22,00 – 6,00)	
I. aree particolarmente protette	47	37	
II. aree prevalentemente residenziali	52	42	
III. aree di tipo misto	57	47	
IV. aree ad intensa attività umana	62	52	
V. aree prevalentemente industriali	67	57	
VI. aree esclusivamente industriali	70	70	

I valori di attenzione – Leq in dB(A), riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

- a) se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art.7 della L.447/95.

Articolo 4 – Piani aziendali di risanamento acustico

1. Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14.11.97 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune, apposito piano di risanamento acustico (PdRA). Entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, l'Amministrazione può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.V. e per gli aspetti igienico sanitari dell'A.S.L. n.7.

Articolo 5 – Concessioni edilizie e licenze per l'esercizio di attività produttive o commerciali

1. All'atto del rilascio di :

- a) concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- b) provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzo dei medesimi immobili ed infrastrutture;
- c) provvedimenti di licenza od autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
 - Va controllato il rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico, redatta da un tecnico abilitato in Acustica Ambientale di cui all'art. 2 della Legge 447/1995, che documenti i livelli sonori previsti dall'esercizio dell'infrastruttura, dell'impianto o dell'attività e le eventuali misure da porre in atto per garantire il rispetto dei limiti di zona;
 - Tale documentazione va richiesta anche per nuovi esercizi pubblici o per quelli già esistenti che utilizzino impianti di diffusione sonora od eseguano musica dal vivo, in ogni caso tali impianti dovranno rispettare i requisiti acustici previsti dal D.P.C.M. 16.04.1999, n.215.
 - Eventuali ampliamenti d'orario in periodo notturno saranno concessi solo in assenza di esposti e/o lamentele e previa dimostrazione dell'installazione di idonee opere di insonorizzazione del locale.
 - Per le attività produttive esistenti, obbligo di presentazione di una perizia fonometrica o di una valutazione di impatto acustico nel caso di installazione e/o modifiche a macchinari nel caso di variazioni e/o trasferimenti di licenze, nel caso di esposti di parte per violazioni e qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario al fine di verificare possibili situazioni di grave inquinamento acustico.

- Le domande di licenza per quelle attività che comportino l'utilizzo di motori o macchinari che possono produrre rumore e che siano inserite in edifici destinati prevalentemente ad abitazione, dovranno contenere sempre la documentazione di valutazione di impatto acustico (macellerie, latterie, pescherie, rivenditori di latticini, alimentari, magazzini, supermercati, depositi, lavanderie, laboratori di panificazione, officine, tipografie, cucine di ristoranti, magazzini di commercio all'ingrosso e/o dettaglio ecc.).
- Potranno essere esentate dalla presentazione di una perizia fonometrica o di valutazione di impatto acustico quelle attività che verranno esercitate in locali ove non siano installati impianti e che non richiedano per il loro esercizio l'utilizzo di strumentazione o macchinari che possano produrre emissioni rumorose. I titolari delle stesse attività, in ogni caso dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, la condizione di esenzione sopradescritta che potrà venir accertata, qualora necessario, dal personale dipendente del Settore incaricato.

Articolo 6 - Clima Acustico

- 1. Qualora siano previsti dagli strumenti urbanistici nuovi insediamenti, è fatto obbligo di produrre una valutazione revisionale di clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (ai sensi dell'art.6 della Legge 447/1995):
 - scuole ed asili nido,
 - ospedali
 - case di cura e di riposo
 - parchi pubblici urbani ed extraurbani
 - nuovi insediamenti residenziali prossimi ad infrastrutture stradali o ferroviarie, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari ed impianti rumorosi
 - impianto sportivi e ricreativi.
- 2. nel caso in cui un nuovo insediamento risultasse esposto ad una rumorosità non compatibile con la destinazione dello stesso, dovranno essere indicati gli interventi testi a conseguire la compatibilità ed in particolare la conformità dei requisiti acustici passivi stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/1997
- **3.** Gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, compreso il regolamento edilizio e le varianti degli stessi, dovranno essere coordinati con quanto previsto dal piano di zonizzazione acustica.

4. Analogamente dovranno essere adeguati il regolamento di igiene e sanità ed il regolamento di Polizia Municipale, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

TITOLO II – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Articolo 7 – Manifestazioni pubbliche ed assimilabili temporanee

- 1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. e, quelle esercitate presso pubblici esercizi o presso circoli privati a supporto dell'attività principale, sotto forma di piano-bar, serate musicali o danzanti, diffusione musicale, allorquando si svolgono secondo le seguenti modalità: non superano le 30 giornate nell'arco di un anno solare, e hanno una frequenza massima di 2 volte a singola settimana.
- 2. Sono inoltre da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo:
 - a) quelle attività svolte sotto forma di serate musicali, comizi, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, religiose, i luna park, le manifestazioni sportive e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione, quando la durata complessiva della manifestazione, nello stesso sito o in aree immediatamente limitrofe, non superi le 30 giornate nell'arco di un anno solare, eventualmente anche consecutive;
 - b) quelle attività svolte con utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione, esercitate nell'ambito di manifestazioni sportive in strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento
- **3.** Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi.

Articolo 8 – Orari delle attività rumorose nelle manifestazioni pubbliche e condizioni autorizzative

- **1.** Le emissioni sonore temporanee provenienti da circhi, teatri tenda o strutture simili e da manifestazioni musicali, feste popolari o similari, qualora superino il limite di zona assoluto, sono consentite nell'intervello orario dalle 9.00 alle 24.00.
 - Saranno autorizzate, normalmente nell'area prevista nell'area prevista dal piano di zonizzazione con presentazione di apposita istanza, almeno 5 giorni prima del loro inizio, al competente Ufficio Comunale;

- In questo caso le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leg(A)], misurato in facciata dell'edificio più esposto, non potranno superare:
 - 75 dB(A) negli intervalli dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00
 - 70 dB(A) negli intervalli dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 22.00
 - 65 dB(A) nell'intervallo orario dalle 22.00 alle 24.00.
- Non si considera il limite differenziale.
- **2.** Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, processioni religiose, manifestazioni a carattere benefico o promozionale, comportanti l'utilizzo di sistemi di amplificazione, sono autorizzate, in modo permanente, in genere, alle seguenti condizioni:
 - a) <u>durata</u> della manifestazione non oltre le 4 ore, in periodo diurno e comunque non oltre le ore 22.00
 - b) <u>emissioni sonore</u>, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, Leq (A), misurato nell'edificio più esposto, non superiori a 70 dB(A)
- **3.** Sono escluse, dai limiti suindicati: le manifestazioni in occasione di ricorrenze "civili" e/o "religiose" particolarmente significative per la città ed in occasione delle festività patronali, a condizione che venga assicurato il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il rumore.
- 4. Potranno essere escluse dai limiti orari suddetti:
 - le manifestazioni senza scopo di lucro ed a fini benefici, quali feste di "borgata" e/o "quartiere" e/o "parrocchiali"
 - purché debitamente programmate e comunicate almeno 15 giorni prima del loro inizio ai competenti Servizi Comunali
 - il Settore Ambiente del Comune provvederà a rilasciare un visto autorizzativo (che potrà essere revocato in qualsiasi momento con nota motivata) entro la data di inizio prevista, con la prescrizione che in ogni caso verranno adottati tutti gli accorgimenti per limitare al massimo il rumore ed i periodi di superamento dei limiti di immissione.

Articolo 9 – Attività temporanee di cantieri

- 1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, in conformità al disposto dell'art. 2, comma 1, lett. f, l'esercizio di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi svolti nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili.
- 2. Nell'ambito dei cantieri, di cui al comma 1, l'attivazione di macchine e di impianti rumorosi deve essere conforme alle leggi nazionali di settore per quanto concerne la potenza sonora.

- **3.** Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, devono essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso.
- **4.** Gli impianti fissi (motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni e simili apparecchiature), devono essere opportunamente collocati nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici residenziali circostanti; gli schermi possono essere costituiti da barriere anche provvisorie (laterizi di cantiere, cumuli di sabbia, ecc.) opportunamente posizionate.
- 5. Gli avvisatori acustici possono essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso.

Articolo 10 – Orari delle attività rumorose nei cantieri edili.

- **1.** Le emissioni sonore provenienti da cantieri, edili e non, che utilizzano macchinari e/o attrezzature rumorose, qualora superino i limiti di zona, sono consentite nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nel rispetto del seguente orario:
 - a) dal 1 giugno al 30 settembre negli intervalli dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30
 - b) dal 1 ottobre al 31 maggio negli intervalli dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.30
- 2. In questi intervalli orari le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono generalmente superare:
 - a) 70 dB(A) dalle ore 08.00 alle ore 9.00 e dalle ore 14.00/15.00 alle ore 15.00/16.00;
 - b) 80 dB(A) dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00/16.00 alle ore 19.30.
- 3. Non si considerano il limite differenziale ed i fattori correttivi del rumore ambientale.
- **4.** Qualora non sia assolutamente possibile contenere le emissioni sonore ai livelli descritti precedentemente, è consentito il limite di 85 dB(A) per non più di 4 ore complessive nella fascia oraria dalle ore 09.00 alle 12.30 e dalle 15.00/16.00 alle 19.30.
- 5. E' escluso il rispetto dei valori in deroga per le facciate dell'edificio oggetto dei lavori di interesse condominiale
- **6.** Nel caso di lavori interni di ristrutturazione o di manutenzione, nel locale più disturbato dell'edificio interessato dall'attività lavorativa, non può essere superato il limite di immissione:
 - a) di 65 dB(A) a finestre chiuse nelle fasce orarie dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.00/16.00 alle 19.30
 - b) di 60 dB(A) a finestre aperte nelle fasce orarie dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.00/16.00 alle 19.30

7. Non sono posti vincoli d'orario per i cantieri con durata inferiore a cinque giorni e per i cantieri che distano almeno 200 mt. dagli edifici residenziali circostanti

Articolo 11 - Emergenze

1. L'attivazione di cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (traffico, linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) o per fronteggiare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica è consentito in deroga agli orari di cui all'art. 10 ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

TITOLO III – AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Articolo 12 – Procedimenti Amministrativi

- 1. L'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo in deroga ai valori limiti di cui all'articolo 2 comma 3 della legge 26 ottobre 1995 n.447, è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera h) della stessa legge;
- 2. Le imprese titolari di cantieri, con durata inferiore ai 30 (trenta) giorni lavorativi, che prevedano un superamento dei limiti stabiliti dal piano di zonizzazione acustica, devono presentare al Sindaco, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dell'attività, una richiesta in carta resa legale, di autorizzazione in deroga ai valori limite previsti, firmata dal responsabile dell'attività o dal titolare ovvero legale rappresentante, ovvero da un suo delegato. La domanda può essere presentata anche dal committente dei lavori che, in tal caso, assume gli obblighi e le responsabilità connesse al rispetto del presente regolamento;
- **3.** Il rilascio dell'autorizzazione per i cantieri di cui al precedente comma avviene con le seguenti modalità:
 - a. La domanda deve contenere l'indicazione della durata presunta dei lavori, dell'ubicazione del cantiere, nonché apposita dichiarazione attestante che le attività rumorose saranno svolte secondo i vincoli e le prescrizioni del presente regolamento;
 - **b.** Il Sindaco provvede a rilasciare, sentito il parere dell'ARPAV e prima della data prevista per l'inizio dei lavori, l'autorizzazione;
 - c. Potranno essere prescritti ulteriori, particolari accorgimenti e/o limitazioni d'orario da adottarsi durante i lavori come pure rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto dei limiti in deroga;
 - d. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego; resta salva la facoltà del Sindaco di rilasciare successivamente l'autorizzazione con eventuali prescrizioni;
 - **e.** L'autorizzazione al cantiere potrà essere revocata, in qualsiasi momento e con nota motivata, qualora non fossero rispettate le prescrizioni fornite;
- **4.** Per i cantieri con durata superiore ai 30 giorni lavorativi che prevedano un superamento dei limiti stabiliti dal piano di zonizzazione acustica, si dovrà allegare alla richiesta di autorizzazione anche una relazione di impatto acustico firmata da un tecnico competente in caustica ambientale, (come definito dal comma 6 dell'art. 2 della legge n.447/1995).

- **5.** La domanda di autorizzazione, nel caso del comma 4 del presente articolo, deve contenere l'indicazione della durata presunta dei lavori, dell'ubicazione del cantiere. La relazione di impatto acustico, allegata alla succitata domanda, deve valutare il livello sonoro dovuto al cantiere, espresso in termini di livello continuo equivalente Leq (A), presso il ricettore presumibilmente più esposto, identificato su una pianta dettagliata ed aggiornata dell'area. Deve quindi contenere:
 - a. adeguata documentazione cartografica;
 - **b.** la descrizione del tipo di macchine ed impianti rumorosi di cui si prevede l'impiego;
 - c. la loro collocazione all'interno del cantiere (indicati nelle planimetrie allegate);
 - **d.** indicazione degli accorgimenti tecnici adottati e/o previsti per ridurre al minimo la rumorosità prodotta dall'attività;
 - e. il livello atteso di pressione sonora a distanza nota;
 - f. la distanza e l'ubicazione degli edifici occupati esposti alla propagazione del rumore;
 - g. il percorso di accesso e le aree di carico e scarico dei materiali
 - h. apposita dichiarazione attestante che le attività rumorose saranno svolte secondo i vincoli e le prescrizioni del presente regolamento, firmata dal responsabile dell'attività o dal titolare ovvero legale rappresentante, ovvero da un suo delegato. Tale dichiarazione può essere firmata anche dal committente dei lavori che, in tal caso, assume gli obblighi e le responsabilità connesse al rispetto della medesima;
- **6.** L'autorizzazione, nel caso di cantieri con durata lavorativa superiore ai 30 giorni e con emissioni rumorose oltre i limiti, viene rilasciata dal Sindaco sentito il parere dell'ARPAV;
- 7. Trascorsi quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego; resta salva la facoltà del Sindaco di rilasciare successivamente l'autorizzazione con eventuali prescrizioni;
- 8. In entrambi i casi dei precedenti comma, i lavoratori del cantiere devono essere informati circa il contenuto, rispettivamente, del visto autorizzativo, dell'autorizzazione e delle prescrizioni impartite dal Comune;
- **9.** Possono presentare una semplice comunicazione con l'indicazione dei macchinari rumorosi che saranno utilizzati i lavori di piccola manutenzione all'interno di edifici della durata non superiore a 3 (tre) giorni lavorativi;
- **10.** Chiunque intenda svolgere nel territorio comunale attività di cui ai precedenti articoli 7 e 9, nel rispetto del limite e degli orari indicati nei rispettivi articoli 8 e 10, deve darne comunicazione entro almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio della manifestazione e/o attività, al Sindaco, il quale la trasmette con tempestività all'Ufficio Ambiente del Comune

preposto al rilascio del <u>visto autorizzativo</u> previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n.447 del 26 ottobre 1995;

- **11.** Il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 10 per le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico di cui all'articolo 7 avviene con le seguenti modalità:
 - a) la domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici di cui all'articolo 69 del TULPS approvato con regio decreto n. 773 del 1931 vale anche come domanda di autorizzazione delle attività a carattere temporaneo come definite al precedente articolo 7;
 - b) mediante unico provvedimento viene rilasciata la licenza di pubblica sicurezza e l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 6 della L.26/10/1995, n. 447. Con lo stesso provvedimento sono indicate le prescrizioni e gli orari si cui al presente regolamento;
 - c) qualora, per eccezionali motivi documentabili, il responsabile dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di periodo o di orario indicati nel regolamento, deve produrre al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga allegando una relazione di impatto acustico redatta secondo i criteri di cui al precedente comma 5, o secondo i criteri di carattere generale della D.I.A. di cui all'Allegato A (per manifestazioni, feste, ecc.)
- **12.** Il Sindaco, valutati i motivi della domanda e tenuto conto della tipologia dell'attività e della sua collocazione, può sentita l'ARPAV, autorizzare deroghe a quanto stabilito dal presente regolamento. Con il provvedimento di autorizzazione possono essere dettate tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili per il contenimento del disturbo arrecato alle popolazioni residenti, privilegiando gli abbattimenti alle fonti.
- **13.** Ai sensi del presente articolo non si concedono deroghe alle attività rumorose di cui all'articolo 7, a carattere temporaneo, ubicate in aree ospedaliere scolastiche, ed in aree ad esse immediatamente adiacenti o, dalla data di approvazione della "zonizzazione acustica", nelle zone I.
- **14.** Ogni qual volta, su indicazioni dell'ARPAV, venga riscontrata l'esistenza o l'insorgenza di un clima acustico già fortemente compromesso, tale da rendere non accettabili altre fonti di inquinamento acustico aggiuntive, l'Organo competente procederà al diniego od alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività rumorosa a carattere temporaneo.
- **15.** Sono esentati dal presentare dichiarazioni:
 - a) i lavori di pronto intervento, con carattere di emergenza od urgenza;

- **b)** cantieri da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche, elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione;
- c) i piccoli interventi seguiti, anche in economia, per la manutenzione del patrimonio comunale, i marciapiedi, le strade, la segnaletica stradale, l'illuminazione pubblica, lo spazzamento, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, manutenzione del verde pubblico;
- d) le attività temporanee realizzabili in breve arco di tempo (max. 4 ore anche non continuative) nelle fasce orarie dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle 15,30 alle ore 19,30;
- e) le attività di manutenzione del verde privato nel limite massimo di 4 ore giornaliere complessive;
- **16.** Le emissioni rumorose, anche nei casi riportanti nel precedente comma 15 dovranno essere comunque contenute entro i limiti della buona tecnica e, in ogni caso, dovranno essere adottate tutte I misure per ridurre il rumore al minimo.
- **17.** In caso di proteste, reclami od esposti, il Comune per limitare il disturbo potrà comunque far sospendere l'attività e prescrivere ulteriori misure tecniche e richiedere opportune valutazioni e/o relazioni.

TITOLO IV – DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI, STRUTTURE DESTINATE ALLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO

Articolo 13 – Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente titolo si applicano a tutte le strutture permanenti aperte o chiuse di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 8 comma 2, lettere c,d,e (discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi o ricreativi). Le stesse norme si applicano inoltre agli impianti adibiti a luna park, circo, feste e manifestazioni non rientranti nei criteri di temporaneità definiti all'articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 14 – Limiti di rumore

- **1.** All'interno delle aree di pertinenza delle strutture permanenti, aperte o chiuse, come definite al precedente articolo 13, devono essere rispettati i livelli sonori massimi ammissibili previsti dalla normativa vigente, in particolare si richiamano i requisiti acustici e le disposizioni introdotte dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.
- 2. All'esterno delle aree di pertinenza delle strutture permanenti, aperte o chiuse, come definite al precedente articolo 13, l'esercizio delle attività rumorose non deve essere causa del superamento dei limiti di rumore previsti dalla normativa vigente, misurati con le modalità indicate dalla stessa normativa.

Articolo 15 – Documentazione di Impatto Acustico (D.I.A.). Nulla osta.

- 1. La domanda di concessione o autorizzazione edilizia per le strutture di cui al presente titolo deve contenere idonea documentazione di impatto acustico (D.I.A.), predisposta e firmata da tecnico competente così come definito dall'articolo 2 della legge n. 447 del 1995. La suddetta documentazione deve essere predisposta secondo i criteri e gli elaborati indicati nell'allegato A al presente regolamento; la domanda può essere già corredata del parere dell'ARPAV.
- 2. Qualora la richiesta di nuova licenza d'esercizio per le attività svolte all'interno delle strutture su indicate di cui al presente titolo, non abbia comportato l'esame della D.I.A. nell'ambito del procedimento di concessione o autorizzazione edilizia, alla domanda di licenza deve essere allegata apposita documentazione contenente l'indicazione delle misure previste

per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, al fine di acquisire il nulla osta di cui all'articolo 8, comma 6 della Legge n. 447 del 1995. La documentazione deve essere predisposta secondo i criteri di carattere generale stabiliti nell'allegato A per la redazione della D.I.A.. Il nulla osta viene rilasciato dal Responsabile del Servizio preposto alla tutela ambientale sentito il parere dell'ARPAV.

- **3.** Gli esercizi di cui al presente titolo, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che utilizzino impianti elettroacustici di amplificazione o diffusione sonora o che svolgono attività di spettacolo non a carattere temporaneo, devono richiedere il nulla-osta di cui al comma 2, entro un anno dalla suddetta data
- **4.** I titolari e organizzatori di luna park, feste popolari o di altre manifestazioni che non rispondono ai requisiti di temporaneità fissati all'articolo 7 del presente regolamento, devono munirsi del nulla osta di cui all'articolo 8, comma 6 della legge n. 447 del 1995 con le modalità indicate al comma 2.

TITOLO V – DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA' RUMOROSE

Articolo 16 – Condizioni di impiego per attrezzature specifiche.

- 1. MACCHINE DA GIARDINO. Nei centri abitati, l'uso di apparecchiature ed attrezzi particolarmente rumorosi, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altri simili apparecchiature, è consentito nei giorni feriali, dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 21,00 e nei giorni festivi dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00. Le apparecchiature e gli attrezzi devono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.
- 2. IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsioni d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tab. B dell'allegato A del D.P.C.M. 15 dicembre 1997, la normativa UNI 8199, in quanto compatibile, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. Gli impianti devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

3. CANNONCINI PER USO AGRICOLO:

- a) L'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati è consentito a distanza superiore a mt. 500 dalle abitazioni residenziali, e con cadenza di sparo non minore di 7 minuti, ed è in ogni caso vietato durante il periodo notturno;
- b) Sono autorizzati in deroga le attività di difesa delle colture da avversità atmosferiche.
- **4.** ALLARMI ANTIFURTO. I sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi; nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli, l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico ma deve essere effettuato manualmente.

Articolo 17 – Autolavaggi.

- **1.** I sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche sel-service, in aree aperte al pubblico che comportano l'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, ecc.) è consentito nei giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 22,00 e nei giorni festivi dalle ore 9,00 alle ore 22,00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge.
- 2. Lo svolgimento di tali attività fuori dal periodo sopraindicato è consentito, nei casi in cui la distanza fra l'edificio residenziale più vicino e l'impianto sia inferiore a mt. 100, per le attività automatiche di lavaggio già in essere purché l'impianto sia chiuso in tunnel di insonorizzazione.
- 3. Le attività di cui al comma 1 di nuovo insediamento, devono essere collocate al di fuori delle zone residenziali di cui al Piano Regolatore Generale e ad una distanza di almeno mt. 100 dalle stesse.

Articolo 18 - Pubblicità fonica.

- 1. la pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,00; la pubblicità fonica è comunque vietata all'interno della zona A di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e nelle zone I e II così come individuate nella "zonizzazione acustica" del territorio comunale.
- 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla pubblicità elettorale.

TITOLO VI – DIFESA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Articolo 19 - Controllo

1. La verifica della congruenza acustica complessiva derivante dall'attuazione dei piani della mobilità o di pianificazione del territorio è programmata dall'ARPAV in collaborazione con i competenti uffici comunali.

Articolo 20 – Contenimento e abbattimento

- 1. Negli assi viari urbani ad elevato flusso di traffico, devono essere adottate da parte degli enti proprietari, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto; negli assi viari secondari possono essere adottate misure ed interventi di moderazione del traffico.
- 2. Allo scopo di abbattere la rumorosità prodotta dal traffico sono stabiliti i seguenti divieti:
 - a) fare funzionare il motore a regime elevato ed a veicolo fermo nel centro abitato;
 - **b)** eseguire manovre rumorose, produrre rapide accelerazioni o stridio i pneumatici, senza necessità:
 - c) attivare nel periodo notturno, se non in caso di necessità, apparecchi acustici quali clacson, trombe, sirene e similari;
 - **d)** eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurne la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti;
 - e) trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli o isolarli adeguatamente;
 - t) utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
 - g) azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.

TITOLO VII – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 - Ordinanze

- 1. In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti dalle norme vigenti il Sindaco può disporre con propria ordinanza il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.
- 2. Il Sindaco può inoltre disporre, con propria ordinanza:
 - a) limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose che si svolgano in aree aperte al pubblico, non già considerate nel presente regolamento;
 - b) particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose temporaneamente autorizzate in deroga.

Articolo 22 – Sistema sanzionatorio

- **1.** Chiunque viola le prescrizioni contenute nel presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o illecito amministrativo sanzionato da legge dello stato o della regione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 100 a Euro 600.
- 2. Alle violazioni delle prescrizioni contenute nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981 n. 689.
- 3. La violazione delle prescrizioni del titolo IV del presente regolamento comporta anche la sanzione accessoria della sospensione della licenza rilasciata per l'attività principale, per il periodo di tempo non superiore a tre mesi e, comunque, fino al termine fissato con l'ordinanza emanata ai sensi del precedente art. 21 per l'adeguamento ai limiti fissati dalla vigente normativa.
- **4.** La mancata ottemperanza all'ordinanza di cui al precedente art. 21 comporta la revoca dell'autorizzazione amministrativa.
- **5.** Alle violazioni delle norme della legge 26 ottobre 1995, n. 447 dei relativi regolamenti di esecuzione e delle disposizioni dettate in applicazione della legge, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o dal Comune, si applicano le sanzioni amministrative stabilite dall'articolo 10, commi 1, 2, 3 della stessa legge.

6. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli articoli 659 e 660 c.p. e quanto previsto dall'art. 650 c.p. per inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità competente per ragioni di igiene.

Articolo 23 – Misurazioni e controlli.

- **1.** Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente;
- 2. L'attività di controllo e rilevazione fonometrica è demandata all'ARPAV; il controllo del rispetto degli orari indicati nel regolamento è di competenza della Polizia Municipale.

Articolo 24 – Disposizioni transitorie.

- 1. L'emanazione da parte della Regione dei criteri di cui all'articolo 4 della L. 26 ottobre 1995
- n. 447 comporta la contestuale decadenza delle parti del presente regolamento in contrasto con i medesimi.
- 2. Il presente Regolamento, in sede di prima applicazione, verrà sottoposto a verifica entro un anno dalla sua adozione.

ALLEGATO A – DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (D.I.A.)

- 1. La documentazione di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto o dall'esercizio dell'attività.
- 2. La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso o dalla tipologia dell'attività svolta.
- **3.** La documentazione di impatto acustico deve contenere:
 - a. descrizione dell'attività;
 - **b.** descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia come descritta in appendice:
 - specificare le zone di appartenenza del luogo ove l'insediamento è ubicato e le zone acustiche ad essa confinanti potenzialmente interessate al rumore proveniente dall'insediamento in base alla suddivisione indicata all'articolo 6 del D.P.C.M. 1/3/1991;
 - **c.** descrizione delle sorgenti di rumore;
 - d. analisi delle attività e descrizione dettagliata delle sorgenti sonore che verranno installate con allegata eventuale documentazione attestante la certificazione di omologazione a specifiche normative e relativa caratterizzazione acustica ai fini degli effetti esterni (ad esempio: indicazione della potenza sonora, direttività, ecc.) con individuazione delle stesse mediante planimetrie e prospetti;
 - **e.** valutazione del volume di traffico indotto presumibile, come media oraria, e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico;
 - f. indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti;
 - **g.** per i rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale;
 - h. indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o disturbo;
 - i. indicazione previsionale circa numero e frequenze degli accessi al pubblico all'opera in progetto;
 - j. soggetti riceventi,

- k. indicazione degli uffici, degli spazi utilizzati da persone o comunità degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore preveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.);
- I. i livelli esistenti e livelli previsti;
- **m.** indicazione dei livelli indicati ai commi 1. e 2., almeno nei seguenti punti; confine dell'insediamento, abitazioni esistenti più vicine, aree edificabili, eventuali zone protette;
- n. livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotti analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.)
- o. livelli di rumore previsti dopo l'attivazione delle nuove sorgenti
- p. i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corrente confronto;
- q. descrizione degli interventi di bonifica;
- r. se necessario, descrizione degli interventi previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;
- s. descrizione degli interventi di bonifica possibili, qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dal D.C.P.M. 14/11/1997 non fossero rispettati;
- t. in alternativa, dichiarazione, del legale rappresentante dell'attività, di rispetto dei limiti di legge;
- **u.** qualsiasi altra informazione ritenuta utile.

APPENDICE

- **1.** Gli elaborati cartografici devono contenere almeno:
 - a) planimetria di scala adeguata (almeno 1:200) comprendente l'insediamento con indicate tutte le sorgenti sonore significative, le pertinenze dello stesso, le aree circostanti edificate e non, gli ambienti o aree utilizzate da persone, che potrebbero essere interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;

- **b)** prospetti in scala adeguata (almeno 1:200) dell'insediamento, con indicate le sorgenti sonore significative, comprese le possibili vie di fuga del rumore interno quali porte, finestre, lucernari, impianti di ventilazione, ecc.;
- c) indicazione della classe acustica della zona;
- **d)** indicazione, anche grafica, della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore;
- e) indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento.